

Intesa sulle decorrenze ed integrazioni “Concia, Pelli e Cuoio”

Il giorno **31 marzo 2025** presso la sede di UNSIC sita in Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma (RM), si sono incontrati:


- **FEDERCONCIA ITALIA**, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro-tempore* Franco Ravazzolo;
 - **UNSI** - **Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori**, nella persona del Presidente *pro-tempore* Dott. Domenico Mamone;
 - **L'Associazione di settore UNSIC - Camera Nazionale Giovani Fashion Designer**, nella persona del Presidente *pro-tempore* Dott.ssa Alessandra Giulivo;
- e
- **CONF.I.A.L. - Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori**, nella persona del Segretario Generale e Legale Rappresentante *pro-tempore* Cav. Dott. Benedetto Di Iacovo;

di seguito anche complessivamente dette “Parti”

per aggiornare ed integrare modi e condizioni di riconoscimento degli incrementi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e del Superminimo Collettivo, rispettivamente definiti agli artt. 4 e 9 del Protocollo di rinnovo del CCNL “Concia, Pelli e Cuoio” del 13 dicembre 2024, di seguito definito anche semplicemente “Protocollo di rinnovo” o “Protocollo”.

Premesso che:

1. Il 13 dicembre 2024, dopo serrato confronto tra le Parti, è stato sottoscritto da Federconcia Italia, UNSIC, Camera Nazionale Giovani Fashion Designer - Associazione di Settore UNSIC e CONF.I.A.L. il **Protocollo di rinnovo** del CCNL “Concia Pelli e Cuoio”, che definiva gli aumenti retributivi spettanti ai Lavoratori cui si applica il CCNL “Concia, Pelli e Cuoio”, i quali armonizzano i trattamenti economici agli indici IPCA, nonché al contesto produttivo della Filiera della Concia.
2. L'articolo 9 del citato Protocollo di rinnovo ha introdotto una nuova voce retributiva definita “Superminimo Collettivo” (in sigla, S.C.) che, riconosciuta quale parte integrante della Retribuzione Mensile Normale (cfr. art. 10, punto A) d. del CCNL Concia, Pelli e Cuoio previgente), assorbe eventuali superminimi *ad personam* o collettivi aziendali già riconosciuti. Detto Superminimo Collettivo è differenziato in base alle dimensioni aziendali, ma riconosciuto in importi fissi uguali per tutti i livelli di inquadramento (escluso il livello di Ingresso “I”).
3. Il medesimo articolo 9 del Protocollo del 13/12/2024 stabiliva la spettanza del S.C. dal **1° gennaio 2025**, nel rispetto delle condizioni sinteticamente richiamate al punto 3. che precede.
4. Nessuna previsione specifica è dettagliata dal citato art. 9 in materia di modi e condizioni di spettanza e riconoscimento del Superminimo Collettivo per i Lavoratori Apprendisti.
5. Il settore conciario è attualmente attraversato da una situazione di difficoltà, soprattutto per una crisi strutturale della domanda, per l'incremento dei costi energetici, nel difficile reperimento della manodopera e nella conservazione della forza lavoro. Questi fattori impongono alle aziende



la necessità di sviluppare fattori di elasticità interna che consentano risposte adattative, in ciò favorite anche dalle previsioni del CCNL *Concia, Pelli e Cuoio*.

6. Alla data della presente Intesa, il testo integrale del rinnovo del CCNL *Concia, Pelli e Cuoio* è ancora oggetto di discussione, confronto ed approvazione tra le Parti e pertanto non sottoscritto.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti definiscono le seguenti condizioni di riconoscimento della parte economica prevista nel Protocollo di rinnovo del CCNL “Concia, Pelli e Cuoio” del 13/12/2024.


Art. 1: Riconoscimento dilazionato dell’incremento della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (art. 4, Tab. 2) previste nel Protocollo di rinnovo).

Rilevata la difficoltà in cui versa il Settore della filiera conciaria (punto 5 delle *Premesse*), per sostenere e favorire il mantenimento dell’occupazione e dei mercati, le Parti hanno concordato un riconoscimento dilazionato in due *tranches* degli incrementi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (in sigla, P.B.N.C.M.), confermando gli importi complessivi stabiliti dall’art. 4 del Protocollo di rinnovo del 13/12/2024.

Gli aumenti contrattuali saranno riconosciuti negli importi ed entro i termini di seguito illustrati.

Tab. 1a) - Incrementi P.B.N.C.M. e *tranches* di riconoscimento in euro lordi mensili

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Livello	PRIMA TRANCHE DAL 01/01/2025	SECONDA TRANCHE DAL 01/06/2026	Incremento totale P.B.N.C.M. (art. 4, Tab. 2), Col. 3 del Protocollo di rinnovo)
Dirigente	339,00	242,29	581,29
Quadro	199,00	141,12	340,12
A1	181,00	128,20	309,20
A2	168,00	119,55	287,55
B1	150,00	106,63	256,63
B2	135,00	95,35	230,35
C1	121,00	86,16	207,16
C2	110,00	54,72	164,72
D	101,00	24,37	125,37
E	90,00	88,49	178,49
I	Non previsto		
Op. di Vendita 1° Categoria	150,00	76,19	226,19
Op. di Vendita 2° Categoria	135,00	71,12	206,12
Op. di Vendita 3° Categoria	121,00	58,28	179,28
Op. di Vendita 4° Categoria	110,00	38,25	148,25

Tab. 1b) - Evoluzione della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile in euro lordi mensili

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Livello	Paga Base Nazionale Conglobata Mensile FINO AL 31/12/2024	Paga Base Nazionale Conglobata Mensile DAL 01/01/2025 *	Paga Base Nazionale Conglobata Mensile DAL 01/06/2026
Dirigente	3.910,40	4.249,40	4.491,69
Quadro	2.288,00	2.487,00	2.628,12
A1	2.080,00	2.261,00	2.389,20
A2	1.934,40	2.102,40	2.221,95
B1	1.726,40	1.876,40	1.983,03
B2	1.549,60	1.684,60	1.779,95
C1	1.393,60	1.514,60	1.600,76
C2	1.268,80	1.378,80	1.433,52
D	1.164,80	1.265,80	1.290,17
E	1.040,00	1.130,00	1.218,49
I	<i>Non prevista</i>	1.157,57	Invariata
Op. di Vendita 1° Categoria	1.553,76	1.703,76	1.779,95
Op. di Vendita 2° Categoria	1.394,64	1.529,64	1.600,76
Op. di Vendita 3° Categoria	1.254,24	1.375,24	1.433,52
Op. di Vendita 4° Categoria	1.141,92	1.251,92	1.290,17


Art. 2: Decorrenza del Superminimo Collettivo (errata corrige) e dilazionamento degli importi (art. 9 del Protocollo di rinnovo).

Dopo esteso confronto, anche a seguito dell'esito delle prime applicazioni contrattuali con il riconoscimento degli importi retributivi aggiornati, le Parti rilevano la necessità di variare la data di decorrenza della spettanza del S.C.

Pertanto, il presente articolo **modifica e sostituisce** la previsione di cui all'art. 9 del Protocollo di rinnovo, stabilendo che il **Superminimo Collettivo sarà riconosciuto in importi dilazionati**, come di seguito illustrato, pur nell'invarianza degli importi complessivi di cui alla Tab. 6) dell'art. 9 del Protocollo di rinnovo.



...Seguono Tabelle su modi e condizioni di riconoscimento del Superminimo Collettivo...



A) Micro Aziende (fino a 20 dip.)
Tab. 2) - Dilazionamento del Superminimo Collettivo Contrattuale: € 100,00

	Dal 01/06/2026		Dal 01/01/2027		Dal 01/01/2028	
	PRIMA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE	SECONDA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE	TERZA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE
Tutti i livelli	€ 20,00	€ 20,00	€ 40,00	€ 60,00	€ 40,00	€ 100,00
Livello I (eccezione)	€ 20,00	€ 20,00	€ 40,00	€ 60,00	€ 40,00	€ 100,00

B) Piccole Aziende (da 21 a 100 dip.)
Tab. 3) - Dilazionamento del Superminimo Collettivo Contrattuale: € 240,00


	Dal 01/01/2025		Dal 01/06/2026		Dal 01/01/2027		Dal 01/01/2028	
	PRIMA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE	SECONDA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE	TERZA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE	QUARTA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE
Tutti i livelli	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 120,00	€ 60,00	€ 180,00	€ 60,00	€ 240,00
Livello I (eccezione)	Nessuno	Nessuno	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 120,00	€ 60,00	€ 180,00

C) Medie Aziende (da 101 a 250 dip.)
Tab. 4) - Dilazionamento del Superminimo Collettivo Contrattuale: € 240,00

	Dal 01/01/2025		Dal 01/06/2026		Dal 01/01/2027		Dal 01/01/2028	
	PRIMA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE	SECONDA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE	TERZA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE	QUARTA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE
Tutti i livelli	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 120,00	€ 60,00	€ 180,00	€ 60,00	€ 240,00
Livello I (eccezione)	Nessuno	Nessuno	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 120,00	€ 60,00	€ 180,00

D) Grandi Aziende (oltre 250 dip.)
Tab. 5) - Dilazionamento del Superminimo Collettivo Contrattuale: € 225,00

	Dal 01/01/2025		Dal 01/06/2026		Dal 01/01/2027		Dal 01/01/2028	
	PRIMA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE	SECONDA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE	TERZA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE	QUARTA TRANCHE	TOT. S.C. SPETTANTE
Tutti i livelli	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 120,00	€ 60,00	€ 180,00	€ 45,00	€ 225,00
Livello I (eccezione)	Nessuno	Nessuno	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 80,00	€ 40,00	€ 120,00

Nota applicativa per il Livello di Ingresso "I".

Ai Lavoratori inquadrati al Livello I, alla scadenza del periodo di 14 mesi di permanenza in tale livello, sarà riconosciuto il medesimo importo di Superminimo Collettivo aziendale previsto a quella data per tutti gli altri livelli di inquadramento.

Art. 3: Apprendistato e spettanza del Superminimo Collettivo Contrattuale.

Considerati la particolarità del contratto di Apprendistato, gli oneri formativi che esso comporta per l'Azienda, nonché l'acquisizione solo progressiva di conoscenze e competenze da parte del Lavoratore che non possono dirsi ottenute se non al termine dell'Apprendistato stesso, cioè con il conseguimento del livello finale, le Parti concordano la seguente disciplina particolare.

Per l'intera durata dell'Apprendistato e per il primo anno solare (12 mesi) successivo al conseguimento del livello finale di qualifica, agli Apprendisti **non** spetterà alcun Superminimo Collettivo.

Dal 1° giorno del primo mese del secondo anno successivo all'acquisizione del livello finale di inquadramento, all'ex-Apprendista sarà riconosciuto l'importo di S.C. a quella data spettante alla generalità dei lavoratori, conformemente alle condizioni (anno di calendario e dimensioni aziendali) stabilite dal precedente articolo 2.

Art. 4: Conferma dell'assorbibilità del Superminimo Collettivo Contrattuale.

Fermo tutto quanto precede, così come stabilito dagli artt. 1, 2 e 3 della presente Intesa, le Parti confermano l'assorbibilità, fino a capienza, della voce di S. C., da parte di superminimi *ad personam* o collettivi aziendali che dovessero già essere stati riconosciuti alla data della rispettiva *tranche* annuale.

Pertanto, sul punto, la disciplina del Protocollo di rinnovo del 13/12/2024 permane invariata.

Art. 5: Decorrenza e durata della presente Intesa e conseguenze applicative.

La presente Intesa, pur avendo anche una previsione decorrente dal 01/01/2028, ha validità coincidente con la vigenza contrattuale, ossia **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027**.


Pertanto, essendo la sottoscrizione della presente Intesa successiva all'entrata in vigore del CCNL *Concia, Pelli e Cuoio* rinnovato, le Parti confermano la retroattività delle sue previsioni al 1° gennaio 2025.

Le Aziende che avessero già riconosciuto l'intero importo degli incrementi contrattuali ai propri Dipendenti, di diritto:

- 1) Potranno applicare la presente normativa corretta ed aggiornata, correggendo quanto già riconosciuto, con ripetizione degli importi, procedendo poi con le dilazioni previste agli articoli che precedono sulla Paga Base (art. 1) e sul Superminimo Collettivo (artt. 2 e 3).

Oppure, quale condizione di miglior favore verso i Dipendenti:

- 2) Potranno confermare od applicare fin da subito le previsioni economiche stabilite dal Protocollo di rinnovo del 13/12/2024, con riconoscimento immediato dell'intero beneficio retributivo contrattuale, quindi senza le dilazioni concordate dalle Parti nella presente Intesa, impregiudicato il diritto di procedere, fino a concorrenza, ai relativi assorbimenti sui superminimi individuali o aziendali esistenti.



Quanto precede, ferma restando la possibilità di sottoscrizione di appositi Accordi Aziendali migliorativi e/o modificativi, a fronte dei principi contrattuali di sussidiarietà (Punto 4 dei *Principi Contrattuali* e Titolo LII sui livelli di contrattazione collettiva del previgente CCNL).

Art. 6: Adeguamento/aggiornamento del testo integrale del CCNL “Concia, Pelli e Cuoio”

Ferma restando la decorrenza retributiva e normativa dal 1° gennaio 2025 prevista dal Protocollo di rinnovo e dalla presente Intesa, le Parti predisporranno il testo integrale del CCNL che conterrà, oltre alle previsioni economiche come già concordate ed illustrate nella presente Intesa, anche l’integrale disciplina normativa contrattuale regolante il rapporto di lavoro.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato o richiamato nella presente Intesa, si rimanda al Protocollo di rinnovo ed al Testo contrattuale previgente, ciò fino alla sottoscrizione del nuovo testo integrale del CCNL “Concia, Pelli e Cuoio” che sarà decorrente dal 01/01/2025, facendo decorrere i trattamenti normativi/retributivi introdotti dalla presente Intesa.

In sede di stesura del Testo Integrale del CCNL, le Parti contrattuali armonizzeranno la disciplina contrattuale con i diversi Protocolli e le Intese nel frattempo raggiunte.

Art. 7: Deposito della presente Intesa presso il CNEL e altri Enti Istituzionali


Le Parti procederanno al deposito della presente Intesa presso il CNEL e gli altri Enti Istituzionali nei termini previsti dalla Normativa vigente.

Pertanto, la presente Intesa sulle decorrenze ed integrazioni del **Protocollo di rinnovo del 13/12/2024**, diventerà testo ufficiale del CCNL e farà fede anche in caso di controversia tra le Parti e per la determinazione degli elementi economici e contributivi ai sensi dell’art. 6 del CCNL “Concia, Pelli e Cuoio” previgente.


Roma, 31 marzo 2025.

Letto, confermato e sottoscritto per integrale accordo ed accettazione.

Per FEDERCONCIA ITALIA



Per UNSIC Nazionale



Per CAMERA Nazionale
GIOVANI FASHION DESIGNER

Alessandra Giulivo

Per Confial Nazionale

Enrico Di Jaceo

